COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

che approva un Programma integrato mediterraneo per la Grecia centrale e orientale

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/317/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che la Grecia ha presentato alla Commissione un Programma integrato mediterraneo (PIM) per la Grecia centrale e orientale;

considerando che, il PIM Grecia centrale e orientale, in versione modificata, è stato presentato dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85 al comitato consultivo dei Programmi integrati mediterranei, che ha espresso parere positivo;

considerando che il PIM Grecia centrale e orientale, ivi compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione;

considerando che il PIM Grecia centrale e orientale si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992;

considerando che il PIM Grecia centrale e orientale comporta misure che costituiscono un programma d'azione specifico e che, in quanto tali, possono beneficiare di un contributo finanziario del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezione orientamento), in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che, a fini di efficienza, il PIM Grecia centrale e orientale verrà realizzato in fasi successive e formerà oggetto di ulteriori decisioni quando saranno soddisfatte le condizioni per la concessione dei contributi comunitari;

considerando che la spesa per la realizzazione degli interventi che costituiscono il PIM Grecia centrale e orientale è stimata a 550 126 270 ECU per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992;

considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 86 508 320 ECU per il medesimo periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PIM Grecia centrale e orientale, nella versione presentata alla Commissione il 23 luglio 1986 e successivamente modificata previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato. La spesa totale stimata e la stima dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della Comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM Grecia centrale e orientale.

A condizione che gli interventi siano effettuati conformemente al PIM Grecia centrale e orientale, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitario, la Commissione concede i contributi comunitari specificati nel piano finanziario del PIM Grecia centrale e orientale.

Articolo 2

Il contributo coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 86 508 320 ECU

(1) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

per le spese che saranno sostenute nel periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992 per gli interventi da finanziare nel contesto del PIM Grecia centrale e orientale, stimate a 550 126 270 ECU.

Articolo 3

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento e pari a 1 304 350 ECU è impegnata in conformità del piano finanziario del PIM Grecia centrale e orientale.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

CONTRATTO DI PROGRAMMA

Tra :

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

in appresso denominata « la Commissione »

e

LA REPUBBLICA ELLENICA

in appresso denominate « le parti contraenti »,

È CONVENUTO QUANTO SEGUE :

TITOLO I

Azione congiunta di attuazione del programma integrato mediterraneo per la Grecia centrale e orientale (in appresso denominato « PIM » Grecia centrale e orientale)

Articolo 1

Il presente contratto costituisce un contratto di programma ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2088/85. Esso entra in vigore l'11 dicembre 1987 e scade nel momento della liquidazione degli impegni di bilancio previsti nell'ambito del PIM Grecia centrale e orientale.

Nel quadro del presente contratto le parti contraenti concordano un'azione congiunta per garantire la buona esecuzione del PIM Grecia centrale e orientale quale è stato adottato con la decisione della Commissione dell'11 dicembre 1987.

L'azione congiunta è intesa a garantire l'efficacia delle iniziative di attuazione del PIM, quale intervento integrato di sviluppo, mediante :

— la definizione delle responsabilità, nell'intento di rendere possibile una gestione adeguata dell'insieme delle risorse di bilancio pubbliche specificate nel piano di finanziamento del suddetto PIM, nel rispetto delle politiche comunitarie ;

— la definizione di un dispositivo di coordinamento e di mobilitazione tra tutte le amministrazioni interessate e con le autorità rappresentative dei beneficiari ed operatori economici della Grecia centrale e orientale ;

— il reperimento di informazioni attendibili, pertinenti e sollecite in merito allo svolgimento del PIM ed al suo impatto economico e sociale.

TITOLO II

Dispositivo di coordinamento e di mobilitazione

Articolo 2

1. La Repubblica ellenica incarica il ministro dell'economia nazionale di garantire il buono svolgimento del PIM Grecia centrale e orientale. Il ministro è assistito dal comitato di controllo, con sede a Larissa.

I compiti e le competenze di questo comitato, come altri incarichi che potrebbero essergli affidati dalle parti contraenti, sono definiti dal PIM Grecia centrale e orientale al capitolo 5. Fra i membri del comitato di controllo devono figurare, tra gli altri, i membri permanenti enumerati all'allegato I. Il numero complessivo dei membri permanenti non supera i limiti indicati.

Le autorità elleniche adottano in tempo utile i provvedimenti necessari per garantire che il comitato di controllo disponga dei mezzi necessari per il suo funzionamento.

Esse comunicano alla Commissione entro il 1° maggio 1988 la natura e il calendario di attuazione degli interventi previsti.

Il ministro dell'economia nazionale emana le disposizioni di coordinamento necessarie a livello nazionale, in particolare la consultazione del comitato interministeriale dei PIM, presieduto da un suo rappresentante.

La Commissione, eventualmente d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, decide le misure di coordinamento necessarie a livello comunitario.

2. Le parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto le riguarda, a impartire le necessarie istruzioni alle persone cui sono assegnati compiti conformemente al presente contratto di programma, in particolare nell'intento di garantire la consultazione ed il coordinamento indispensabili per la buona esecuzione del PIM Grecia centrale e orientale.

Articolo 3

I prefetti di dipartimento sono responsabili, ciascuno per il proprio dipartimento e per gli elementi del PIM Grecia centrale e orientale finanziati dal bilancio dipartimentale, della buona esecuzione del PIM. Analogamente, per la parte del PIM Grecia centrale e orientale che non è finanziata a carico di tale bilancio, i prefetti dovranno vigilare affinché siano adottate le disposizioni nazionali necessarie per la buona esecuzione del PIM.

Articolo 4

I segretari generali delle regioni della Grecia centrale e orientale sono responsabili del coordinamento, sotto l'autorità della presidenza. Essi stabiliscono, con l'accordo del comitato, le procedure e i mezzi necessari per snellire lo scambio di informazioni tra il livello centrale e il livello locale e per facilitare il coordinamento geografico dell'insieme degli interventi.

Articolo 5

Il presidente del comitato di controllo decide, di concerto con gli altri segretari generali delle regioni della Grecia centrale e orientale e dopo avere preso conoscenza del parere del comitato di controllo, l'utilizzazione degli stanziamenti che figurano nel sottoprogramma n. 5 « Attuazione del PIM Grecia centrale e orientale ». Tali stanziamenti sono comunque limitati alle spese direttamente connesse con l'esecuzione del PIM Grecia centrale e orientale.

Articolo 6

Le autorità elleniche designano in loco, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, un responsabile del controllo per ciascuno dei cinque sottoprogrammi che fanno parte del PIM Grecia centrale e orientale.

Ciascun responsabile del controllo provvede a fornire informazioni complete e uniformi ai membri del comitato di controllo, in relazione ai singoli interventi che fanno parte del sottoprogramma di cui si occupa, conformemente agli articoli 12 e 13. I segretari generali delle regioni della Grecia centrale e orientale centralizzano e ridistribuiscono tali informazioni.

I responsabili del controllo devono richiamare regolarmente l'attenzione del presidente del comitato, dei segretari generali delle regioni e delle altre autorità elleniche sulle varie procedure amministrative, tecniche o di bilancio necessarie per garantire la buona esecuzione del sottoprogramma di cui si occupano, nella forma approvata.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il responsabile del controllo assume anche la presidenza di gruppi di lavoro tecnici, incaricati di preparare le discussioni in seno al comitato.

Articolo 7

Entro il 1° febbraio 1988, il ministro dell'economia nazionale designa i membri permanenti e il segretario del comitato di controllo, che fa parte del servizio regionale del ministero dell'economia nazionale nella Grecia centrale e orientale. La Commissione ne è informata.

La Commissione designa i propri rappresentanti nell'ambito del comitato di controllo entro il 1° febbraio 1988. Le autorità elleniche ne sono informate.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il segretario effettua il necessario per garantire il buon funzionamento del comitato di controllo e in particolare provvede al trattamento dei dati d'informazione. Nello svolgimento di questi compiti, il segretario si avvale del personale e dei mezzi materiali necessari, che mette a disposizione del comitato di controllo.

Articolo 8

Le parti contraenti concordano la nomina, entro il 30 giugno 1988, di un'autorità indipendente, cui è affidata la valutazione.

Il responsabile della valutazione deve disporre dell'esperienza e delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Egli sarà assunto con contratto di durata determinata, stabilito di comune accordo tra le parti contraenti. Sarà retribuito a carico degli stanziamenti di cui alla voce « Studi e valutazione » del sottoprogramma « Attuazione del PIM ». Viene consultato dal comitato di controllo, nel corso delle riunioni.

Il responsabile della valutazione può inviare un proprio rappresentante, allo scopo di rendersi conto dello stato delle operazioni in corso.

TITOLO III

Gestione delle risorse di bilancio

Articolo 9

Per garantire lo svolgimento delle azioni già previste dal PIM, si seguirà il calendario di previsione degli impegni e dei pagamenti delle varie fonti di finanziamento comunitario messe a disposizione mediante stanziamenti di bilancio, di cui all'allegato II al presente contratto. Gli impegni e pagamenti sono espressi in ECU.

I contributi comunitari a titolo del PIM sono impegnati e versati in ECU. Per quanto riguarda il FEAOG-orientamento questa disposizione si applica solo a partire dal 1988. Quando gli impegni e i pagamenti sono preceduti da un'istruzione complementare, sulla base del fascicolo presentato in moneta nazionale, il tasso di cambio applicato per la conversione, previa verifica delle spese espresse in moneta nazionale, è il tasso di cambio applicabile per il mese nel corso del quale l'istruzione viene ultimata. Per quanto riguarda gli acconti ed il calcolo delle rimanenze da versare dopo gli anticipi, il tasso di cambio applicato per la conversione delle dracme in ECU è il tasso applicabile nel mese del ricevimento, da parte della Commissione, della domanda di anticipo o di pagamento.

A decorrere dal 1988, il segretariato del comitato di controllo elabora, di concerto con il consiglio regionale, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, lo stato di previsione finanziaria per l'anno in corso, nel quale vanno precisati gli stanziamenti che saranno forniti dallo Stato, dalle regione e, eventualemente, da altri enti locali. Gli stati di previsione sono elaborati sulla base dei singoli

bilanci approvati dalle autorità responsabili e consentono un raffronto diretto con le previsioni annuali di finanziamento relative a ciascun sottoprogramma del PIM, intervento per intervento. Nelle previsioni è inoltre specificato l'importo del contributo comunitario previsto per lo svolgimento degli interventi.

Articolo 10

Anteriormente al 15 ottobre 1988, sulla base delle proposte del comitato di controllo, le autorità elleniche presentano alla Commissione un progetto di programma finanziario particolareggiato per gli anni dal 1989 al 1992 inclusi, anche per quanto riguarda la quota non assegnata del contributo comunitario ai PIM greci. L'utilizzazione di questa quota può essere stabilita, se necessario, entro la fine del periodo 1986-1988. Esse propongono anche eventuali modifiche o precisazioni da apportare alle schede tecniche e finanziarie allegate al programma.

Le parti contraenti verificano, nel luglio 1988, l'introduzione e il funzionamento del sistema di coordinamento, di mobilitazione e di controllo contemplato dal presente contratto e ne traggono le conclusioni per il proseguimento del PIM.

Successivamente, previa consultazione delle autorità elleniche, la Commissione determina, con eventuali modifiche, l'elenco e lo scadenzario delle misure da prendere in considerazione a titolo del PIM per il periodo successivo al 1988, rivede le schede tecniche e finanziarie allegate al PIM e comunica lo stesso alle autorità elleniche, con le modifiche e revisioni che, eventualmente, vanno inserite in una clausola aggiuntiva al presente contratto.

Articolo 11

Irregolarità o modifiche sostanziali, che non abbiano formato oggetto di approvazione della Commissione e che potrebbero compromettere il rispetto del carattere integrato del PIM Grecia centrale e orientale, in particolare modifiche relative all'introduzione e al funzionamento del dispositivo di coordinamento, di mobilitazione e di controllo del PIM-Grecia centrale e orientale fissato dal presente contratto, possono giustificare l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85.

In generale, se la Commissione intende applicare l'articolo 17, paragrafo 3 o 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85, dovrà consentire alla Repubblica ellenica di presentare le proprie osservazioni entro i termini previsti.

TITOLO IV

Operazioni di valutazione e di controllo in generale

Articolo 12

Le parti contraenti concordano l'introduzione di un sistema di sorveglianza entro il 30 giugno 1988, nell'intento di elaborare :

— prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'elenco dei progetti non ancora definiti nel PIM ; per quelli che rientrano nei regimi di aiuti, tre mesi dopo la conclusione di ciascun esercizio di bilancio, l'elenco dei progetti finanziati a titolo del PIM ;

— lo stato di realizzazione in termini finanziari ed in termini fisici del programma di finanziamento, sulla base di un documento unificato per la parte più importante delle informazioni, in modo da agevolare l'elaborazione informatica dei dati da parte degli organi comunitari, nazionali o regionali.

Il sistema di sorveglianza tiene conto delle regole interne di valutazione e di controllo specifiche di ciascun fondo strutturale della Comunità e delle singole fonti di finanziamento statali o dipartimentali, in modo da favorire la semplificazione e l'armonizzazione. Il sistema di sorveglianza dovrà, fra l'altro contribuire a valutare l'impatto economico e sociale del PIM.

Articolo 13

Al termine di ciascun trimestre civile, i responsabili del controllo accertano che il sistema di sorveglianza abbia tenuto conto dello stato di realizzazione finanziaria per quanto riguarda la Grecia centrale e orientale, in relazione allo svolgimento del proprio sottoprogramma in termini di impegni e di pagamenti. Questa informazione viene fornita al comitato di controllo dal suo segretariato.

I segretari generali delle regioni della Grecia centrale e orientale coordinano tali interventi.

La Commissione informa il segretariato del comitato di controllo, rispettando le stesse scadenze, sull'esecuzione dei pagamenti diretti versati dalla Comunità ai beneficiari finali per gli interventi che rientrano nel PIM, nei casi previsti dalle modalità di gestione finanziaria vigenti.

Articolo 14

Al termine di ciascun semestre civile, il responsabile del controllo presenta al comitato di controllo uno stato di realizzazione del proprio sottoprogramma a livello della Grecia centrale e orientale, in termini di spese pubbliche, di spese totali e di indicatori fisici, mettendo in evidenza per ciascuna misura le variazioni rispetto alle previsioni del PIM. La relazione pone in evidenza, in particolare, le misure per le quali il tasso di realizzazione delle spese totali in due relazioni semestrali consecutive risulta inferiore del 50 % a quanto previsto dallo scadenzario del PIM, nella media dell'anno.

Articolo 15

In base, segnatamente, alle informazioni summenzionate, il responsabile della valutazioone in seno al comitato di controllo elabora per quest'ultimo una relazione annuale di valutazione, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. Prima di iniziare la relazione, il responsabile della valutazione sollecita il parere del presidente del comitato di controllo.

La relazione contiene pareri :

a) sui progressi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi socioeconomici fissati dal PIM Grecia centrale e orientale in base a una valutazione dello stato di realizzazione e dell'incidenza socioeconomica ;

b) sulle iniziative necessarie per meglio garantire il rispetto del PIM Grecia centrale e orientale quale è stato approvato, soprattutto per quanto riguarda lo stato di realizzazione, gli obiettivi socioeconomici e il carattere integrato ;

c) sulle eventuali modifiche alle misure da realizzare, quali sono descritte nell'allegato I del PIM Grecia centrale e orientale, per meglio realizzarne gli obiettivi socioeconomici ;

d) sulle modifiche eventualmente auspicabili nell'organizzazione e nelle modalità d'intervento di tutte le autorità interessate, per migliorare l'adozione delle necessarie decisioni.

La relazione ha carattere riservato e viene comunicata soltanto ai membri permanenti del comitato di controllo. Quest'ultimo discute, in una successiva riunione, le proposte operative contenute nelle relazioni, pronunciandosi anche sulla fondatezza dei dati e delle stime quantitative, prima che i prefetti di dipartimento e i segretari generali della regione decidano le azioni di loro competenza. Qualora si tratti di proposte di azioni che rientrano nella competenza di altre autorità, il comitato di controllo trasmette le sue conclusioni, sotto la responsabilità del presidente, alle parti contraenti al più tardi un mese dopo la riunione del comitato di controllo.

Nel corso di ciascun anno i responsabili del controllo vigilano alla realizzazione degli interventi amministrativi e legislativi necessari per la buona esecuzione del programma.

Articolo 16

Per quanto riguarda il programma specifico di azione per la Grecia centrale e orientale, finanziato in base all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, le informazioni previste dalla decisione 85/22/CEE della Commissione (1), concernenti le operazioni per il miglioramento dell'infrastruttura rurale, l'irrigazione e le misure forestali realizzate nell'anno civile precedente, nonché dalla decisione 83/387/CEE della Commissione (3), dopo la scadenza del regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio (2).

(1) GU n. L 13 del 16. 1. 1985, pag. 20.
(2) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 43.

TITOLO V

Informazioni per la concessione dei contributi comunitari

Articolo 17

Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità specifiche di ciascun fondo.

Gli eventuali adattamenti dei moduli di pagamento, per tener conto di finanziamenti comunitari che oltrepassino i limiti previsti dalle disposizioni che disciplinano i fondi, saranno notificati dalla Commissione alle autorità elleniche entro il 31 marzo 1988. In seguito, eventuali nuove modifiche saranno notificate in tempo utile.

Per quanto riguarda i pagamenti erogati in base alla sola linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Commissione notifica alla Repubblica ellenica i moduli che dovranno essere presentati per queste domande di pagamento, entro il 31 marzo 1988. In seguito altri moduli eventualmente occorrenti saranno notificati in tempo utile.

Per quanto riguarda il programma specifico di azioni per la Grecia centrale e orientale, finanziato dal FEAOG-orientamento conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche devono attenersi alle procedure previste dalla decisione 83/644/CEE della Commissione (4) e a quelle relative all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2966/83 del Consiglio (5).

TITOLO VI

Rispetto delle politiche comunitarie

Articolo 18

Le autorità elleniche notificano alla Commissione, in via preliminare e per accordo, tutti i progetti di investimento produttivo in favore dei quali è proposto un contributo comunitario, il cui costo complessivo superi i 15 milioni di ECU, allegando lo studio di fattibilità e di redditività di norma richiesto per i progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La Commissione si riserva il diritto di prevedere, per l'insieme dei programmi finanziati dalla Comunità, procedure di notifica o di informazione anche per le altre categorie di progetti d'investimento produttivo per i quali è proposto un contributo comunitario.

Le autorità elleniche comunicano alla Commissione, per accordo, un'analisi socioeconomica costi-benefici per tutti i progetti di investimento in infrastrutture che superino i 15 milioni di ECU.

I progetti industriali e di infrastrutture che superano i 15 milioni di ECU sono esaminati dal comitato di controllo, alla luce dei risultati degli studi summenzionati.

(4) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 12.
(5) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 1.

Articolo 19

Nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 14, i responsabili dei sottoprogrammi presentano annualmente un documento descrittivo dell'utilizzazione delle terre dell'interno dei comprensori irrigui nei quali sono già state realizzate opere di irrigazione. Questi documenti, predisposti sulla base delle informazioni raccolte a livello degli organismi responsabili della gestione dei lavori di irrigazione (organismo di sistemazione fondiaria o altri), sono comunicati al comitato di controllo, corredati da valutazione, conformemente a quanto stabilito dal capitolo II, punto 1, paragrafo 8, secondo capoverso e punto 2, paragrafo 6 del PIM Grecia centrale e orientale.

Alla fine del terzo, quinto e settimo anno di svolgimento del programma, il comitato di controllo effettua un approfondito esame delle opere realizzate e degli orientamenti produttivi nei comprensori irrigui e formula un parere conformemente a quanto prevede il capitolo II, punto 1, paragrafo 8, secondo capoverso e punto 2, paragrafo 6 del PIM Grecia centrale e orientale.

L'ultimo capoverso del paragrafo 8 del punto 1 de capitolo II del PIM Grecia centrale e orientale si applica, se necessario, dopo la comunicazione del parere anzidetto del comitato di controllo.

Articolo 20

Per quanto riguarda i lavori relativi al complesso dell'Acheloos, sarà svolta un'apposita valutazione preliminare, conformemente al disposto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio [1], a cura delle autorità nazionali. I risultati saranno inviati alla Commissione, che disporrà di due mesi per un'eventuale comunicazione, alle autorità greche, dei provvedimenti da adottare affinché la Comunità possa finanziare il progetto in questione. Le spese supplementari collegate a questi provvedimenti complementari possono essere finanziate dal PIM, eventualmente a carico della parte non ancora assegnata del contributo comunitario ai PIM greci.

Articolo 21

Al termine di ogni semestre civile le autorità elleniche trasmettono alla Commissione, in forma raggruppata, i riferimenti relativi alla publicazione dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nonché una relazione sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, al fine di comprovare il rispetto della direttiva 77/62/CEE del Consiglio [2], della decisione 80/797/CEE della Commissione [3], e della direttiva 71/305/CEE del Consiglio [4].

Articolo 22

Le autorità elleniche adottano le disposizioni necessarie per garantire la più estesa pubblicità agli interventi comunitari. Per singoli progetti di costo superiore a 500 000 ECU dovranno essere esposti cartelloni fissi nella località di realizzazione.

Articolo 23

Uno stesso progetto non può fruire contemporaneamente dell'intervento della Comunità a titolo del presente PIM e di altri interventi della Comunità.

TITOLO VII

Beneficiari dei pagamenti versati dalla Commissione

Articolo 24

I pagamenti dei contributi comunitari nel quadro del PIM Grecia centrale e orientale sono versati sul conto o sui conti comunicati dalle autorità elleniche, ad eccezione di alcuni pagamenti diretti nell'ambito del FEAOG-orientamento, e del Fondo sociale europeo (FSE).

TITOLO VIII

Condizioni relative all'adozione di clausole aggiuntive al contratto

Articolo 25

Modifiche sostanziali del PIM Grecia centrale e orientale, che devono essere sottoposte al comitato consultivo dei PIM, secondo il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, formeranno oggetto di clausole aggiuntive al presente contratto.

TITOLO IX

Disposizione finale

Articolo 26

Eventuali controversie fra le parti contraenti, circa l'interpretazione del presente contratto, saranno sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee se non potrà giungersi ad una composizione di comune accordo.

Fatto al Pireo, addì 11 dicembre 1987.

Per la Commissione

G. VARFIS

Membro della Commissione

Per la Repubblica ellenica

P. ROUMELIOTIS

Ministro dell'economia nazionale

---

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.
(2) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 33.
(4) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

ALLEGATO I

Composizione del comitato amministrativo

	Numero di persone
Presidente :	
— il Segretario generale della Tessaglia	1
Segretario permanente :	
— il Servizio regionale del Ministero dell'economia nazionale in Tessaglia	1
Membri permanenti :	
— il Segretario generale della Grecia centrale	1
— un rappresentante dell'Unione locale dei comuni	1
— un rappresentante delle Camere di commercio	1
— un rappresentante delle Camere tecniche	1
— un rappresentante dell'Unione delle cooperative agricole	1
— i responsabili del controllo di ciascun sottoprogramma che rientra nel PIM Grecia centrale e orientale	5
— il responsabile delle operazioni di valutazione	1
— un massimo di tre persone designate dalla autorità elleniche	3
— un massimo di tre rappresentanti permanenti della Commissione	3
— un rappresentante della Banca europea per gli investimenti	1
totale :	20

I prefetti dei nove dipartimenti della Grecia centrale e orientale assistono alle riunioni in cui vengono decise modifiche del presente PIM o proposte riguardanti la seconda fase, oppure su invito del Presidente del comitato.

ALLEGATO II

Previsioni finanziarie — Grecia centrale e orientale

(in migliaia di ECU)

Fondi	Impegni				Pagamenti			
	1987	1988	1989-1993	Totale	1987	1988	1989 e seguenti	Totale
FESR	9 347,96	25 769,93	124 716,68	159 834,57	7 478,37	22 485,53	129 870,67	159 834,57
FEAOG								
— Azione indiretta	—	11 316,27	46 918,23	58 234,50	—	11 316,27	46 918,23	58 234,50
Articolo 355	139,33	—	—	139,33	—	139,33	—	139,33
Pesca	—	—	560,00	560,00	—	—	560,00	560,00
FSE	969,50	1 683,61	7 610,06	10 263,17	484,75	1 132,66	8 645,76	10 263,17
Articolo 551	8 384,98	14 270,88	63 852,46	86 508,32	4 192,48	7 787,62	74 528,22	86 508,32
Totale	18 841,77	53 040,69	243 657,43	315 539,89	12 155,60	42 861,41	260 522,88	315 539,89